

Il nuovo regolamento per la Formazione Professionale continua

DOTT.SSA ALESSIA COCOCETTA

24 maggio 2018

Esenzioni

Il nuovo regolamento reintroduce le previsioni di esenzione dallo svolgimento dell'attività formativa a favore degli iscritti nell'elenco speciale e degli iscritti nell'Albo non esercenti la professione.

art. 8, Regolamento per la FPC, rubricato «Esenzioni»

Le disposizioni in tema di esenzioni previste nel vigente regolamento si applicano anche all'anno 2017.

art. 21, Regolamento per la FPC, rubricato «Norme transitorie»

! Il riconoscimento dell'esenzione dallo svolgimento dell'attività formativa non esonera dalla formazione richiesta agli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) e dalla formazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali (D.M. 15 febbraio 2012, n. 23).

Equipollenze

I cfp acquisiti dagli iscritti attraverso la partecipazione alle attività formative accreditate dal Consiglio Nazionale sono riconosciuti:

dal MEF → ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali

(decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

dal Ministero dell'Interno → ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali

(D.M. 15 febbraio 2012, n. 23)

dal Ministero della Giustizia → ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

(D.M. 24 settembre 2014, n. 202)

...equipollenza formazione revisori legali

Protocollo d'intesa siglato CNDCEC-MEF → equipollenza della formazione assoluta dagli iscritti negli albi dei DCEC ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali.

La formazione continua dei revisori legali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, consiste nella partecipazione a corsi di formazione che hanno per oggetto i contenuti elencati nel programma definito annualmente dal MEF:

→ **eventi formativi accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d'intesa ed inviati agli Ordini con informativa n. 15/2018.**

L'obbligo formativo per gli iscritti nell'elenco dei revisori legali è triennale e decorre dall'anno 2017.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 cfp per un totale di 60 cfp nel triennio. Annualmente,

- ✓ almeno 10 cfp devono essere conseguiti nelle materie "caratterizzanti" la revisione legale: la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione (nel programma definite materie Gruppo A)
- ✓ i restanti cfp devono essere conseguiti nelle materie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 39/2010 (nel programma definite materie Gruppo B e Gruppo C).

Circolare MEF n. 28/2017: gli eventi formativi cui l'iscritto partecipi entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al Programma ministeriale 2017, sono riconosciuti utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali relativo all'anno 2017.

...equipollenza

formazione revisori enti locali (regioni a statuto ordinario)

Protocollo d'intesa siglato CNDCEC-Ministero dell'Interno → equipollenza della formazione assoluta dagli iscritti negli albi dei DCEC con la formazione richiesta quale requisito per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dal quale sono estratti a sorte i revisori degli EE.LL..

La formazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei revisori degli EE.LL. ai sensi dell'articolo 3, D.M. n. 23/2012, consiste nella partecipazione a corsi e seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell'Interno:

→ **eventi formativi accreditati con codice materia CNDCEC C7bis**

Requisito richiesto per l'iscrizione nell'elenco dei revisori degli EE.LL. è il conseguimento di 10 crediti formativi entro il 30 novembre di ciascun anno.

...equipollenza formazione gestori della crisi

Articolo 7 del Regolamento per la FPC → equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202.

La formazione richiesta per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi ai sensi dell'articolo 4, del D.M. n. 202/2014, consiste nella partecipazione - per 40 ore iniziali e biennali - ad attività formative nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore:

→ **eventi di "formazione", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del Regolamento FPC, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento, della durata non inferiore a 12 ore. I corsi accreditati dal CNDCEC che presentano tali caratteristiche non sono valutati dal Ministero della Giustizia.**

Rilascio da parte degli Ordini degli attestati contenenti le informazioni indicate nell'informativa CNDCEC 31/2018.

Rilascio attestati corsi di formazione gestori della crisi

Per consentire agli iscritti di documentare al Ministero della Giustizia la partecipazione ai corsi è opportuno che gli Ordini rilascino attestati nominativi contenenti le informazioni indicate nell'informativa CNDCEC n. 31/2018.

In particolare nell'attestato deve essere specificato:

- ✓ che le ore di formazione rientrano nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;
- ✓ che il corso è equipollente ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per FPC;
- ✓ il numero di ore di effettiva partecipazione da parte dell'iscritto alle lezioni equipollenti ed il corrispondente numero di cfp conseguiti.

Posizione formativa degli iscritti

Novità: l'Ordine è tenuto a trasmettere **agli Ordini di appartenenza dei partecipanti** l'elenco dei nominativi ed il numero di cfp maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuti.

L'Ordine riceve dagli altri Ordini, dai soggetti autorizzati (entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero dall'ultimo giorno di svolgimento quando l'attività formativa si sviluppa in più giornate) e dalle SAF (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) l'elenco dei nominativi ed il numero di cfp maturati dagli iscritti nel proprio Albo per la partecipazione alle attività formative da questi realizzate.

! Anche al fine di consentire all'Ordine di appartenenza dell'iscritto di aggiornare ciascuna posizione formativa da trasmettere per il tramite del CNDCEC al MEF, la comunicazione deve riportare, in corrispondenza del numero di cfp, il/i codice/i materia comprensivo/i del dettaglio.

art. 17, Regolamento per la FPC, rubricato «Rilevazione delle presenze»

articolo 5, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Verifica adempimento obbligo formativo

Novità: l'Ordine verifica annualmente, non solo al termine del triennio formativo, l'assolvimento dell'obbligo da parte di tutti gli iscritti nell'Albo.

- ✓ **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo formativo annuale o triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno o nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore;
- ✓ **entro il 31 marzo** dell'anno successivo, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno;

! Il rispetto da parte dell'Ordine dei termini per la verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo consente anche di aggiornare la posizione formativa degli iscritti nell'Albo da trasmettere per il tramite del CNDCEC al MEF.

art. 19, Regolamento per la FPC, rubricato «Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze»

Corsi SAF

Il regolamento prevede una specifica disciplina dell'accREDITamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione.

Solo per i corsi SAF è stato introdotto il principio di “riportabilità” dei crediti formativi professionali tra due trienni formativi consecutivi.

art. 2, Regolamento per la FPC, rubricato «Enti formatori»

art. 5, Regolamento per la FPC, rubricato «Contenuto dell'obbligo formativo»

Attività formative a distanza

Il nuovo Regolamento per la FPC:

- ✓ non prevede limiti per l'acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning
- ✓ prevede l'istituzione dell'elenco delle piattaforme valide per l'erogazione delle attività formative a distanza

art. 2, Regolamento per la FPC, rubricato «Enti formatori»

Ristoro degli oneri

Salvo diverso accordo tra Ordine e soggetto autorizzato, l'Ordine percepisce dai soggetti autorizzati gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri per ciascun attività formativa a pagamento istruita, pur se non svolta.

Il pagamento dell'importo, anche se in misura ridotta, è esteso agli eventi offerti gratuitamente dai soggetti autorizzati e le cui richieste di accreditamento siano istruite dall'Ordine.

art. 13, Regolamento per la FPC, rubricato «Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale»

disposizioni transitorie

Nel nuovo Regolamento per la FPC sono state introdotte le disposizioni transitorie, per cui anche con riferimento all'anno 2017:

- ✓ sono riconosciuti agli iscritti tutti i cfp acquisiti tramite la fruizione di attività in modalità e-learning;
- ✓ è riconosciuto l'esonero agli iscritti nell'elenco speciale e agli iscritti nell'albo che non esercitano la professione;
- ✓ sono riconosciuti agli iscritti i cfp per lo svolgimento delle attività particolari introdotte nel regolamento vigente.

art. 21, Regolamento per la FPC, rubricato «Norme transitorie»